

Giurisprudenza

Data udienza 10 gennaio 2017

Integrale

Alimenti e bevande - Vini da tavola - Distillazione preventiva - Pagamento anticipato del distillatore - Aiuto - Somme corrisposte in eccedenza - Restituzione - Maggiorazione - Illegittimità della richiesta - Restituzione immediata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sezione Seconda Ter

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6744 del 1997, proposto dalla Società Di. Bo. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Gi. Ca. Di Gi., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Di Gi. in Roma, p.zza (...);

contro

Azienda di Stato Interventi nel Mercato Agricolo - Aima (ora Agea) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via (...);

per l'annullamento, previa sospensione,

-della nota del Direttore Generale Reggente dell'AIMA n. 117 del 10.03.1997, nella parte in cui ha intimato alla società ricorrente di pagare, entro 15 giorni, la somma di lire 442.905.730 a titolo di maggiorazione del 20% delle somme corrisposte in eccedenza;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali tra i quali il decreto del Presidente dell'Azienda n. 10040 del 5.2.1997 e la circolare del Direttore Generale dell'AIMA n. 32 dell'8.11.1993.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda di Stato Interventi nel Mercato Agricolo - Aima (ora Agea);

Vista l'ordinanza n. 1279/1997 che ha accolto la suindicata domanda cautelare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2017 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la società Di. Bo. spa ha impugnato la nota del Direttore Generale Reggente dell'AIMA n. 117 del 10.3.1997, in materia di distillazione preventiva dei vini da tavola ai sensi dell'art. 38 del Reg. (CEE) n. 822/87 - campagna 1994/95, per il recupero di somme corrisposte anticipatamente su cauzione, in particolare nella parte recante l'intimazione alla società di pagare, entro 15 giorni, la somma di lire 442.905.730 a titolo di maggiorazione del 20% delle somme corrisposte in eccedenza, nonché gli atti presupposti, quali il decreto del Presidente dell'Azienda n. 10040 del 5.2.1997 e la circolare del Direttore Generale dell'AIMA n. 32 dell'8.11.1993.

Esponendo in punto di fatto la ricorrente - operante nel settore della distillazione dei prodotti vinicoli dal 1918 - che nell'ambito delle politiche comunitarie volte ad eliminare le eccedenze di vini da tavola esistenti sul mercato, il Regolamento CEE n. 822/1987 del 16.3.1987 ha stabilito un bilancio di previsione annuale per determinare le risorse e valutare i fabbisogni della Comunità nonché tra le misure di intervento, la possibilità di effettuare, in relazione alle previsioni del raccolto, una distillazione facoltativa "preventiva" dei vini da tavola, a decorrere dal 1° settembre. In questi casi, il distillatore è tenuto a pagare al produttore entro precisi termini il prezzo minimo del vino, stabilito per ciascuna distillazione. Poiché tale prezzo è superiore a quello di mercato, è stato introdotto un aiuto comunitario ad distillatore a titolo di parziale rimborso, aiuto che può anche essere chiesto anticipatamente.

Nella specie, la società ricorrente, nella campagna 1994-1995, dopo aver stipulato vari contratti di compravendita di vino da tavola con varie ditte produttrici per la distillazione preventiva (contratti approvati dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura), ha richiesto l'anticipazione dell'aiuto comunitario, dopo aver provveduto a depositare presso l'Aima le dichiarazioni vitivinicole e le attestazioni di assolvimento degli obblighi regolamentari.

Con la nota n. 117 del 10.03.1997, l'AIMA ha informato la ricorrente che, in sede di liquidazione definitiva, era emerso che l'importo dell'aiuto comunitario inerente la distillazione preventiva 1994-1995 era inferiore a quello erogato in via anticipata, invitando la società a versare, entro il termine di 15 giorni, la somma complessiva di lire 1.830.330.960, comprensiva della somma di lire 442.905.730 a titolo di maggiorazione del 20%.

La società con lettera in data 25.3.1997 ha effettuato la restituzione della somma di lire 1.115.552.860 (costituita dall'aiuto ricevuto in eccedenza e di lire 231.872.370 (a titolo di interessi), ma con lettera in pari data ha contestato l'applicazione della maggiorazione del 20% delle somme corrisposte in eccedenza, pari a lire 442.905.730.

2. Avverso le note di recupero somme in epigrafe indicate la società ha dedotto le seguenti censure:

1) Violazione dei Regolamenti CEE 2287/1991, 3721/1991, 822/1987, 2446/1989, della l. n. 610/1982, della l. 241/90 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, perplessità, travisamento, omessa istruttoria, difetto di motivazione, per la mancata comunicazione di avviso di avvio del procedimento di recupero somme;

2) Violazione dei Regolamenti CEE nn. 1294/1996, 2287/1991, 3721/1991, 822/1987, 2446/1989, 2687/1984 della l. n. 610/1982, del D.P.R. n. 30/1985, della l. 241/90, e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per incompetenza, illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, perplessità, travisamento, omessa istruttoria, difetto di motivazione perché la maggiorazione del 20% sarebbe stata imposta alla ricorrente senza alcuna motivazione.

Qualora detta maggiorazione risultasse fondata sulla circolare n. 32 dell'8.11.1993, che impone in caso di mancata pronta restituzione delle somme anticipate dall'Aima l'incameramento dell'intera fideiussione (pari al 120%), si

tratterebbe comunque di provvedimento fondato su di una previsione sanzionatoria illegittima, in quanto stabilita autonomamente da una circolare, in assenza di previsione presupposta da fonte comunitaria o nazionale. Secondo la società il provvedimento sarebbe altresì viziato di incompetenza trattandosi di un provvedimento la cui adozione non rientrerebbe nelle attribuzioni del Direttore Generale dell'Azienda, ma in quelle del Consiglio di Amministrazione;

3) Violazione dei regolamenti CEE nn. 1294/1996, 2287/1991, 3721/1991, 822/1987, 2446/1989, 2687/1984, della l. n. 610/1982, del D.P.R. n. 30/1985, della l. 241/90 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per incompetenza, illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, perplessità, travisamento, omessa istruttoria, difetto di motivazione poiché la citata circolare n. 32/1993 si riferisce ai casi di inadempienza del distillatore alla esplicita richiesta di restituzione effettuata dall'Aima. Nessuna richiesta sarebbe stata comunicata dall'Aima prima del provvedimento impugnato e inoltre appena ricevuta la comunicazione dell'Aima riguardo la riliquidazione degli aiuti, la società ha immediatamente restituito le somme eccedenti e pagato i relativi interessi, non sussistendo quindi il presupposto per applicare la maggiorazione sanzionatoria del 20%.

4) Violazione dei Regolamenti CEE 1294/1996, 2287/1991, 3721/1991, 822/1987, 2446/1989, 2687/1985, della l. n. 610/1982, del d.P.R. n. 30/1985, della l. 241/90 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per incompetenza, illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, perplessità, travisamento, omessa istruttoria, difetto di motivazione, perché, comunque, la maggiorazione del 20% avrebbe semmai potuto applicarsi sull'importo degli aiuti corrisposti in eccedenza, pari a lire 1.155.552.860 e non sull'ingiustificato importo superiore di lire 2.214.528.750. Conclude con la richiesta di annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell'efficacia degli stessi.

3. L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 1279 del 1997 l'efficacia della nota impugnata è stata sospesa.

In seguito con decreto presidenziale n. 4399 del 28.2.2013 il ricorso in esame è stato dichiarato perento e poi revocato con decreto n. 12623/2015 a seguito di nuova istanza di persistenza dell'interesse alla decisione della controversia, presentata in data 6.3.2013.

In prossimità della odierna udienza l'Agea ha controdedotto alle censure proposte da parte ricorrente sul presupposto della sussistenza della responsabilità oggettiva del distillatore quale destinatario dell'aiuto, anche per violazioni della regolamentazione comunitaria riconducibili al produttore che ha ceduto il vino per la distillazione, risultando altresì non rilevante il vizio censurato della mancata preventiva comunicazione dell'adozione di provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti dell'interessata, attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa, non potendone derivare l'annullabilità del provvedimento che non avrebbe potuto avere diverso contenuto. Conclude per la reiezione del ricorso.

Parte ricorrente ha replicato con memoria, insistendo sulle proprie posizioni difensive e per l'accoglimento del ricorso sul presupposto della non imputabilità di alcuna inadempienza alla società, attesa la documentata restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente e degli interessi, con conseguente illegittimità della sanzione amministrativa applicata.

Alla udienza del 10 gennaio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto in relazione alle assorbenti doglianze di cui al secondo e terzo motivo di impugnazione, alla luce delle seguenti considerazioni.

4.1. Preliminarmente non sussistono i censurati profili di incompetenza del provvedimento di recupero impugnato, adottato dal Direttore Generale Reggente dell'A.I.M.A., anziché del Presidente come sostenuto dalla ricorrente, tenuto conto della conformità dello stesso alle disposizioni dell'art. 3 del d.lgs. n. 29/1993 e alla delibera assunta dal Cda dell'Azienda del 15.04.1993 nella quale veniva espressamente stabilita la competenza dei provvedimenti da emanare tra i quali il provvedimento di cui trattasi.

4.2. Parte ricorrente censura nella sostanza la illegittimità del provvedimento di recupero somme impugnato nella parte in cui ha posto a carico della società la maggiorazione del 20% (pari a lire 442.905.730) senza fornire alcuna

motivazione sui presupposti di fatto e di diritto. Aggiunge altresì che qualora detta maggiorazione risultasse fondata sulla circolare n. 32 dell'8.11.1993, che impone in caso di mancata pronta restituzione delle somme anticipate dall'Aima l'incameramento dell'intera fidejussione (pari al 120%), la stessa sarebbe illegittima se così interpretata, in quanto introdurrebbe disposizioni sanzionatorie riservate alla normazione primaria.

Al riguardo va rilevato che nella relazione depositata l'Amministrazione non ha fornito elementi sulla interpretazione della citata circolare, non contestando tra l'altro la prospettazione della ricorrente circa l'esistenza di una previsione che imponeva la restituzione maggiorata del 20% degli importi corrisposti in relazione a partite non conformi. Essa, inoltre, non ha espressamente indicato la fonte - eventualmente diversa da quella indicata dalla ricorrente - cui ricondurre il fondamento della disposta maggiorazione.

Si osserva altresì che la circolare n. 32 dell'8.11.1993, depositata in atti, prevede che: "Eventuali somme corrisposte anticipatamente dall'A.I.M.A. per quantitativi successivamente ridotti dall'Organismo regionale all'uopo preposto, dovranno essere tempestivamente restituite dal distillatore tramite Va. de. Te. de. Ba. d'I. con accredito sul c/c infruttifero n. 416 intestato a "A.I.M.A. -Gestione Finanziaria". La mancata pronta restituzione di dette somme comporterà l'incameramento, da parte dell'A.I.M.A, della relativa fidejussione nonché l'applicazione degli interessi al tasso medio corrente".

Nella specie la fidejussione era appunto pari al 120% dell'aiuto anticipato.

Dal tenore della circolare appare chiaro l'incameramento della fidejussione è previsto solo in caso di mancata pronta restituzione delle somme indebitamente percepite. Nel caso di specie, tuttavia, risulta (e ciò non è stato contestato) che non appena comunicato, per la prima volta, la necessità di restituire l'aiuto indebitamente percepito (con la nota n. 117 del 10.3.1997), la ricorrente immediatamente, con lettera del 25.3.1997, ha inviato copia delle ricevute del Va. de. Te. n. 3178 del 25.3.1997 di lire 1.155.552.860 (corrispondente al maggior aiuto ricevuto) e n. 3179 del 25.3.1997 di lire 231.872.370 (a titolo di interessi) effettuati in pari data in favore dell'Aima, contestando tuttavia l'applicazione della maggiorazione del 20%, pure richiesto.

Pertanto, alla luce delle suddette circostanze di fatto documentate e non contestate dall'Amministrazione, parte ricorrente risulta adempiente nel termine di 15 giorni prescritto dalla comunicazione alla restituzione del maggior aiuto conseguito e agli interessi e non può rinvenirsi il presupposto della applicazione della misura sanzionatoria della "mancata pronta restituzione" delle somme corrisposte anticipatamente dall'Aima, legittimante l'incameramento della fidejussione, come prescritto dalla circolare n. 32/1993, come correttamente interpretata (cfr. per analogo caso, Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 20 luglio 2015, n. 9790).

5. Per tutti questi motivi, le predette censure sono fondate e il ricorso deve essere accolto, con assorbimento degli ulteriori profili di gravame non espressamente esaminati in quanto ritenuti ininfluenti e irrilevanti ai fini della decisione; conseguentemente, va annullata la nota del Direttore Generale Reggente dell'AIMA n. 117 del 10.03.1997 "in parte qua", con riferimento al "recupero 20% importo cauzione L.442.905.730."

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato, in parte qua, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (cinquecento/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito - Presidente

Giuseppe Rotondo - Consigliere

